



**ORDINANZA MUNICIPALE  
CONCERNENTE IL CONTROLLO  
DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE**

(Ris.mun. no. 178 del 25.4.2006)

26 aprile 2006

**ORDINANZA MUNICIPALE**  
**CONCERNENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE**  
**(a partire dal 12° ciclo)**

Risoluzione municipale no. 178 del 25 aprile 2006

**IL MUNICIPIO DI ORSELINA**

a norma delle disposizioni contenute nel “Decreto esecutivo concernente il controllo degli impianti di combustione” del 14 giugno 1994, in particolare l’art. 9 riferito all’applicazione delle tariffe :

**ORDINA**

**Art. 1 Istituzione del controllo**

Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo delle emissioni di sostanze inquinanti e delle perdite energetiche degli impianti di combustione ai sensi del Decreto esecutivo del Consiglio di Stato, datato 14 giugno 1994.

**Art. 2 Tariffe**

- a) Per l’esecuzione dei controlli degli impianti a uno stadio di potenza a olio - extra leggero o a gas :
- bruciatore a gas atmosferico
  - bruciatore a evaporazione (stufa a olio)
  - bruciatore a gas ad aria soffiata
  - bruciatore a olio ad aria soffiata
- è prelevata una tassa di **fr. 96.-**
- b) Per l’esecuzione dei controlli degli impianti a due stadi di potenza, oppure a potenza modulare a olio - extra leggero o a gas :
- bruciatore a gas ad aria soffiata
  - bruciatore a olio ad aria soffiata
  - bruciatori a due combustibili
- è prelevata una tassa di **fr. 108.-**
- c) Per controlli eseguiti fuori del normale ciclo, come quelli di sondaggio, di reclamo o per controlli richiesti dal proprietario, sono applicate le tasse previste dagli art. 2a / 2b, aumentate di **fr. 10.-**. Per i reclami ingiustificati, le spese dei controlli saranno

addebitate al reclamante, mentre se fossero giustificati saranno addebitate al proprietario dell'impianto. Per la registrazione delle misurazioni di regolazione fornite dai manutentori, è applicata una tassa di **fr. 20.-**.

- d) Nella tassa sono compresi **fr. 10.-** da riversare al Cantone a copertura dei costi per i servizi forniti ai comuni (art. 9 cpv. 2 del Decreto esecutivo del 14 giugno 1994).
- e) Per ogni controllo non effettuabile a causa d'inadempienze del proprietario, o chi per esso, sarà fatturata una tassa amministrativa di **fr. 60.-**.
- f) Per ogni richiamo o sollecitazione per l'evasione di richieste, sarà addebitata una tassa amministrativa di **fr. 10.-**. Per ogni ulteriore richiamo inviato con lettera raccomandata, sarà richiesta una tassa amministrativa di **fr. 20.-**.
- g) Le rispettive tasse dovranno essere pagate entro un mese dalla fatturazione.

### **Art. 3 Obblighi del proprietario**

I proprietari degli impianti sono tenuti ad adottare tutte le misure atte a garantirne un corretto funzionamento e un'adeguata manutenzione. Essi devono in particolare :

- consentire l'esecuzione dei controlli e in particolare un comodo accesso all'impianto e l'attuazione di eventuali interventi e manipolazioni connessi al controllo ;
- notificare al Municipio la messa in funzione di ogni nuovo impianto, le modifiche sostanziali agli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti.

### **Art. 4 Mezzi e termini di ricorso**

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dal termine della pubblicazione.

### **Art. 5 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore conclusi i termini di ricorso ed è valida a partire dal 12° ciclo di controlli della combustion e.

p/Il Municipio

Il Sindaco:

(ing. L. Pohl)

Il Segretario:

(S. Rossi)

Publicata all'albo comunale dal 28 aprile 2006 al 12 maggio 2006.